CAMERA DEI DEPUTATI N. 2498

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUFFINO, BASSO, DI BISCEGLIE

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, concernenti la semplificazione della procedura di distacco da una regione e di aggregazione ad un'altra di comuni e province

Presentata il 16 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende introdurre alcune modifiche alle norme dettate dagli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di distacco da una regione ed aggregazione ad un'altra di comuni e province, in modo da rendere la procedura attualmente vigente più semplice e maggiormente rispondente sia al dettato dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sia alla *ratio* stessa dell'istituto referendario da essa previsto.

L'articolo 132 della Costituzione detta infatti le norme relative a due fattispecie ben distinte: il primo comma prevede la possibilità di disporre con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, la fusione di regioni già esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse; il secondo comma prevede invece la possibilità di consentire che con *referendum* e legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

Nel dare attuazione a tale articolo, il titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352, mentre ha correttamente trasposto nel dettaglio normativo la volontà del costituente per quanto concerne la procedura relativa alla fusione di regioni e la creazione di nuove regioni, ha invece ingiustificatamente aggravato il procedimento riguardante il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra di co-

muni e province. Si prevede infatti che la richiesta di *referendum* per il distacco da una regione di una o più province o di uno o più comuni, qualora sia diretta all'aggregazione di tali enti ad altra regione, debba essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali e di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco e della popolazione della regione alla quale si propone l'aggregazione degli enti territoriali. Il procedimento per l'iniziativa del *referendum* sul trasferimento di comuni e province da una regione all'altra viene in tal modo indebitamente assimilato a quello previsto per la creazione di una nuova regione, ed anzi ulteriormente aggravato rispetto a questo dalla previsione della necessaria partecipazione all'iniziativa referendaria non solo dei comuni e province direttamente interessati dal distacco, ma anche dei comuni e province rappresentanti ben un terzo della popolazione sia della regione di provenienza che di quella di destinazione. L'articolo 44 prevede inoltre che il *referendum,* una volta richiesto con il debito *quorum,* sia indetto non solo nel territorio degli enti locali oggetto del trasferimento, ma nell'intero territorio delle due regioni.

Si tratta di disposizioni che paiono in contrasto sia con il tenore letterale che con la *ratio* del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, che prevede il ricorso al *referendum* quale strumento per l'acquisizione della volontà delle popolazioni « direttamente » interessate dal distacco degli enti territoriali da un regione e dalla loro aggregazione ad un'altra. Pare quindi logico che solo a queste stesse popolazioni debba essere attribuita la facoltà di chiedere, tramite gli organi consiliari dei rispettivi enti locali, l'indizione del *referendum,* che dovrà essere inoltre celebrato unicamente nei territori interessati dalla variazione territoriale. Che questa sia la trasposizione normativa più fedele al disposto costituzionale è confermato dagli stessi lavori preparatori del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il cui inserimento nel progetto di Costituzione si deve ad un emendamento proposto dall'onorevole Mortati; la formulazione dell'emendamento era del seguente tenore: « Per l'aggregazione di una parte di una regione ad un'altra regione finitima, è necessaria la proposta della maggioranza dei consigli comunali compresi nella parte stessa. La proposta è sottoposta a *referendum* della popolazione della zona da aggregare e al parere delle assemblee delle regioni interessate ».

L'attuale formulazione degli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, fu del resto oggetto, proprio per quanto concerne le disposizioni che qui interessano, di decisa contestazione nel corso dell'*iter* del provvedimento presso la Camera dei deputati. A tali articoli fu infatti riferita una serie di proposte emendative a firma degli onorevoli Malagugini ed altri, tendenti appunto a correggere il testo in esame attribuendo ai soli enti locali interessati dalla variazione territoriale l'iniziativa per la richiesta di *referendum* e prevedendo inoltre lo svolgimento di quest'ultimo solo nel territorio delle province e dei comuni soggetti al trasferimento (vedi Camera dei deputati, Atti parlamentari, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 maggio 1970).

Con l'articolo 1 si sostituisce l'attuale testo del secondo comma dell'articolo 42 della legge n. 352 del 1970, prevedendo in sua vece due commi volti a disciplinare rispettivamente il *referendum* per la creazione di una nuova regione per distacco di parte del territorio di altra regione e il *referendum* per il distacco da una regione e aggregazione ad un'altra di comuni e province. Per quanto riguarda la prima fattispecie, nulla viene innovato rispetto alla disciplina vigente; per quanto concerne invece il secondo tipo di *referendum,* si prevede che la sua iniziativa spetti unicamente ai comuni e province soggetti al trasferimento ad altra regione.

L'articolo 2 della proposta, modificando il terzo comma dell'articolo 44 della legge

n. 352 del 1970, dispone che il *referendum* per le variazioni territoriali delle regioni abbia luogo solo nel territorio degli enti locali che abbiano assunto la relativa iniziativa.

Rimangono naturalmente invariate le norme della legge n. 352 del 1970 riguardanti tutte le altre fasi del procedimento referendario per le variazioni territoriali delle regioni, in particolare quelle relative alla presentazione dei quesiti referendari, ai controlli da parte della Corte di cassazione e all'indizione della consultazione popolare con decreto del Presidente della Repubblica. Analogamente, non subisce modifiche la previsione di cui all'articolo 45 della legge n. 352 del 1970, ai sensi della quale, in caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum,* il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati nella *Gazzetta Ufficiale,* un disegno di legge proponente la relativa variazione territoriale. Rispetto al merito di tale disegno di legge il Parlamento rimane libero di assumere le determinazioni ritenute più opportune.

La semplificazione che si propone della disciplina di fonte legislativa ordinaria del *referendum* di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione intende pertanto disegnare una configurazione normativa dell'istituto più rispondente al dettato costituzionale senza nulla togliere alla necessaria ricchezza di articolazione della procedura per le variazioni territoriali delle regioni, che deve rimanere particolarmente rigorosa in relazione alla complessa valutazione degli interessi coinvolti in tale vicenda istituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« La richiesta del *referendum* per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a sé stante, deve essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 42 della citata legge n. 352 del 1970, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« La richiesta di *referendum* per il distacco di province e di comuni da una regione e la loro aggregazione ad un'altra regione deve essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Il *referendum* è indetto nel territorio delle due regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendano staccarsi

per formare regione a sé stante. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto unicamente nel territorio delle province e dei comuni di cui si propone il distacco da una regione e l'aggregazione ad altra regione ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2498
Lire 500